

# Regolamento Comunale del Servizio di Affidamento familiare

## Premessa

L'affidamento eterofamiliare, regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 e l'affido attuato dal Servizio Sociale affidatario su decreto del TM – art. 330 e seguenti – ha lo scopo fondamentale di garantire al minore italiano o straniero, in situazione di disagio o di maltrattamento, le condizioni idonee al suo sviluppo psico-fisico quando la sua famiglia sia temporaneamente impossibilitata ad assicurarli. E' un intervento di protezione e tutela, realizzato nell'ambito di un progetto più articolato e complesso predisposto dal Servizio Sociale a favore del minore e della sua famiglia., che assume una valenza preventiva nelle situazioni di disagio familiare cronico ovvero riparativa / evolutiva in situazioni di grave crisi familiare. Tale intervento consiste nell'inserire in un nucleo familiare diverso da quello originario, per un periodo variabile, minori altrimenti in condizione di rischio o di danno evolutivo ( fisico, educativo, emotivo, affettivo) a cui la famiglia d'origine non è in grado di far fronte o che addirittura contribuisce, in parte o totalmente, a creare.

L'intervento di affidamento eterofamiliare presuppone una valutazione che attesti "la recuperabilità " della famiglia d'origine e/o riconosca l'importanza del mantenimento dei rapporti del minore con i genitori, anche in assenza di ipotesi di rientro. L'accezione temporanea va quindi intesa nel senso "tutto il tempo necessario perché la condizione di rischio per il minore cessi".

Laddove non sia possibile attuare interventi diretti di aiuto sul nucleo familiare e quindi sia necessario elaborare un progetto di tutela e di cura del minore che renda inevitabile il suo allontanamento dal nucleo di appartenenza, tale forma di intervento, salvo la specificità di alcune situazioni, è l'opzione da privilegiare rispetto alle strutture educativo-assistenziali.

## Articolo 1

1. Come disposto dalla legge 184 del 4.5.1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" si attiva il Servizio di Affidamento Familiare a favore del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare allo stesso condizioni più favorevoli al proprio sviluppo psico fisico, mantenimento, educazione e istruzione.
2. L'intervento di affido si realizza affidando un minore "ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare" (cfr. L.184/83), per un periodo di tempo definito e con un progetto predisposto congiuntamente dalle figure professionali dell' Assistente Sociale e dello Psicologo.
3. L'affido ha lo scopo di offrire un ambiente idoneo alla crescita del minore e di consentire la realizzazione di interventi di aiuto e di recupero della sua famiglia in difficoltà, al fine di favorire il rientro del minore stesso nella propria famiglia.

## Articolo 2

### 1. L'Affido familiare:

- a. è disposto dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco, su proposta del Servizio Sociale Comunale, qualora ci sia il consenso dei genitori o dell'esercente la potestà genitoriale e viene reso esecutivo con decreto dal Giudice Tutelare competente per territorio.
- b. È disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, competente per territorio, qualora manchi l'assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
- c. In entrambe le situazioni deve essere sentito il parere del minore che ha compiuto i 12 anni e, se opportuno, anche di età inferiore.

## Articolo 3

### 1. Il Servizio di Affidamento Familiare si articola su due livelli :

- a. Il livello comunale (identificabile nell'équipe tecnica referente del caso composta da un assistente sociale e uno psicologo) responsabile della formulazione e della realizzazione del progetto di affidamento;
- b. Il livello zonale (identificabile nell'équipe tecnica dell'ASL composta da un assistente sociale e uno psicologo) punto di riferimento per la problematica connessa all'affidamento per quanto riguarda la promozione dello stesso, il reperimento e la selezione delle famiglie disponibili all'affidamento eterofamiliare.

## Articolo 4

### 1. L'Amministrazione Comunale, nella gestione dell'affidamento consensuale, provvede a :

- a. Formalizzare l'affidamento con provvedimento del Sindaco, a seguito di specifico progetto predisposto dall'équipe tecnica referente del caso e previo consenso manifestato attraverso la sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e da parte dei genitori o dell'esercente la potestà genitoriale
- b. inoltrare il provvedimento al Giudice Tutelare perché questi lo renda esecutivo con decreto
- c. Riferire periodicamente attraverso l'équipe tecnica referente del caso al Giudice Tutelare sull'andamento dell'affidamento ( art.4 legge 184/83 ) almeno allo scadere del termine previsto, con relazione descrittiva
- d. Richiedere con provvedimento del Sindaco l'eventuale prosecuzione dell'affidamento o comunicarne la conclusione.

2. L'Amministrazione Comunale, nella gestione dell'affido non consensuale (disposto dal Tribunale per i Minorenni), provvede a:
  - a. Formalizzare l'affidamento con provvedimento del Sindaco, a seguito di specifico progetto predisposto dall'équipe tecnica referente del caso e previo consenso manifestato attraverso la sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari
  - b. Riferire periodicamente, attraverso l'équipe tecnica referente del caso, al giudice delegato sull'andamento dell'affido, comunicando ogni informazione utile ad eventuali ulteriori provvedimenti.
3. In entrambi i casi l'Amministrazione Comunale provvede a:
  - a. Assicurare, attraverso l'équipe tecnica referente del caso, il necessario sostegno psico sociale al minore, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria per tutta la durata dell'affido vigilando sull'andamento dell'affido stesso
  - b. Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti o danni che sopravvengono al minore o che questi provochi nel corso dell'affido a integrazione dell'assicurazione regionale
  - c. Erogare alla famiglia affidataria un contributo economico mensile (come stabilito dall'art.80 della legge 184/83) secondo le indicazioni proposte dall'Assemblea dei Sindaci e periodicamente aggiornato
  - d. Garantire la formazione permanente dei propri operatori.

## Articolo 5

1. I compiti dell'équipe tecnica del livello comunale sono:
  - a. Formulare il progetto di affidamento, previa realizzazione di una approfondita indagine psicologica e sociale sul minore e sulla famiglia atta ad accertare le cause obiettive di patologia e di crisi della famiglia d'origine
  - b. Richiedere la collaborazione dell'équipe tecnica del livello zonale per individuare la famiglia affidataria idonea
  - c. Identificare e motivare gli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario
  - d. Trasmettere alla famiglia affidataria le informazioni relative al minore e alla sua famiglia, ritenute necessarie per una corretta gestione dell'affido
  - e. Sostenere la famiglia affidataria con interventi psicologici e sociali per tutta la durata dell'affidamento attraverso incontri periodici e programmati
  - f. Sostenere la famiglia d'origine con interventi psicologici e sociali finalizzati al superamento delle difficoltà che hanno determinato l'affidamento, al fine di ristabilire adeguati e validi rapporti tra il minore e la sua famiglia, salvo diversa prescrizione dell'Autorità Giudiziaria
  - g. Collaborare, per quanto di competenza, con l'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni).

## Articolo 6

1. I compiti dell'equipe tecnica del livello zonale sono:
  - a. Essere punto di riferimento per la problematica connessa all'affidamento familiare
  - b. Realizzare azioni di promozione dell'affidamento familiare
  - c. Reperire e conoscere nuclei familiari disponibili all'affidamento, verificare la loro idoneità, favorire la loro formazione, costituire una banca dati
  - d. Realizzare attività di sostegno per le famiglie che accolgono minori in affidamento attraverso iniziative quali l'attivazione di un gruppo di famiglie affidatarie mirato a favorire un confronto di esperienze sulle tematiche dell'affido
  - e. Favorire incontri con il volontariato e con le associazioni di famiglie affidatarie, per valutare eventuali proposte e suggerimenti
  - f. Rielaborare il materiale statistico e le esperienze del territorio al fine di poter predisporre strumenti e realizzare proposte operative comuni
  - g. Formulare progetti di formazione per gli operatori su tematiche specifiche.

## Articolo 7

1. La famiglia affidataria viene individuata tra quelle che si sono dichiarate disponibili e per le quali il servizio di Affidamento Familiare zonale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:
  - a. Conoscenza e acquisizione consapevoli della temporaneità dell'affidamento, delle sue caratteristiche di servizio rivolto, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore e dell'inesistenza di prospettive di adozione
  - b. Disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo e affettivo alla maturazione del minore
  - c. Disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine, secondo le indicazioni degli operatori referenti del caso al fine di mantenere stabile la relazione del minore con il suo contesto d'origine e di favorirne il rientro.

## Articolo 8

1. La famiglia affidataria si impegna a:
  - a. Conoscere le finalità dell'affidamento familiare
  - b. Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, assumendo le dovute attenzioni psicologiche, affettive e materiali, secondo le modalità e i tempi del progetto disposto dall'equipe tecnica referente del caso, sempre e comunque nell'interesse del minore ed in ottemperanza ad eventuali disposizioni del Tribunale per i Minorenni

- c. Assicurare, anche in collaborazione con l'équipe tecnica referente del caso, un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la famiglia d'origine, nonché a dare immediata comunicazione al Servizio per fatti ed eventi significativi che dovessero verificarsi durante l'affidamento del minore
- d. Favorire il rientro del minore in famiglia, secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità definiti nel progetto di affidamento
- e. Essere disponibile a collaborare con l'équipe tecnica referente del caso
- f. Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia d'origine.
- g. Evitare categoricamente qualsiasi richiesta od offerta di denaro alla famiglia d'origine.

## Articolo 9

### 1. La famiglia d'origine si impegna a:

- a. Mantenere rapporti costanti con l'équipe tecnica referente del caso e responsabile del progetto di affidamento familiare e a rendersi concretamente disponibile all'attuazione del programma concordato con gli operatori o prescritto dall'Autorità Giudiziaria, per il superamento delle difficoltà familiari che hanno determinato l'allontanamento del minore
- b. Rispettare le modalità stabilite per gli incontri con il minore, previamente concordati con l'équipe tecnica referente del caso, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria
- c. Collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del minore secondo le modalità stabilite dagli operatori e le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria
- d. Contribuire, secondo le proprie disponibilità economiche, alle spese relative al mantenimento del minore, come da programma concordato
- e. Evitare categoricamente qualsiasi richiesta od offerta di denaro alla famiglia affidataria.

## Articolo 10

- 1. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto (art.4 Legge 184/83), valutato l'interesse del minore, quando:
  - a. Sia venuta meno, all'interno della famiglia d'origine, la situazione di difficoltà che lo ha determinato
  - b. La prosecuzione dell'affidamento sia di pregiudizio al minore.

#### Articolo 11

1. Al termine dell'affidamento familiare l'équipe tecnica referente del caso assicura, per il tempo necessario al reinserimento del minore, ogni opportuno sostegno alla famiglia alla famiglia affidataria.

#### Articolo 12

1. Annualmente il Servizio di Affidamento Familiare Zonale, in collaborazione con il Servizio di Affidamento Familiare Comunale, predispone la verifica dell'attività svolta e propone il progetto di lavoro per l'anno successivo da confrontare con le famiglie affidatarie e da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci.

#### Articolo 13

1. L'Assessore ai Servizi Sociali relaziona annualmente alla Commissione Consiliare competente, previa visione del documento approvato dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 12, trasmettendo per tempo l'opportuna documentazione.